CAMERA DEI DEPUTATI N. 2295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MURTAS, GALDELLI, VOCCOLI

—

Legge quadro sui diritti dei consumatori e degli utenti

Presentata il 27 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Trattato di Maastricht, stipulato il 7 febbraio 1992 e ratificato dall'Italia con legge 3 novembre 1992, n. 454, ha previsto una disciplina per la protezione dei consumatori, dando così concretezza e dignità alle linee di un diritto dei consumatori ed utenti di beni e servizi, in particolar modo relativamente agli aspetti riguardanti la salute, la sicurezza, la tutela degli interessi economici, il risarcimento dei danni, l'informazione, l'educazione e la rappresentanza. Tali linee di diritto sono state promosse attraverso l'emanazione di numerosi provvedimenti della Unione europea che hanno mirato a costituire un mercato il più possibile omogeneo, che tenesse anche conto delle esigenze dei cittadini quali consumatori di beni e servizi.

In questo lungo cammino la maggior parte dei Paesi della Unione europea si è dotata di strumenti normativi ed operativi che hanno riconosciuto il ruolo delle associazioni di consumatori all'interno della vita economica, sociale e politica del Paese, sostenendone l'attività ed attivando inoltre, istituzioni specializzate con compiti tecnici di ricerca, analisi ed informazione.

Il processo di integrazione europea, con le conseguenti modifiche tendenti a rendere uniformi ed omogenei i mercati nazionali, impone anche al nostro Paese di prevedere una normativa a tutela dei diritti dei cittadini consumatori ed utenti. La sensibilità verso tale esigenza è andata crescendo negli ultimi anni, anche ad opera di numerose associazioni che sono sorte spontaneamente soprattutto nelle metropoli, richiamando l'interesse di giornali, televisioni e radio, non solo sugli aspetti paradossali di alcuni casi eclatanti, ma anche sulla necessità di istituire organismi di garanzia e criteri di giudizio obiettivi sui beni ed i servizi prodotti od immessi nel mercato in Italia. Dal punto di vista giuridico, è necessario dare piena attuazione al dettato degli articoli della

Costituzione che tutelano l'azione in giudizio a difesa dei diritti, la salute, nonché l'orientamento a fini sociali dell'attività economica (articoli 24, 32 e 41 della Costituzione). Anche in questo, come in altri settori della tutela dei diritti dei cittadini, si tratta di avviare procedure che impongano, a monte, una politica di prevenzione di tutte quelle forme di speculazione economica fondate su princìpi diversi da quelli dell'utilità sociale e del progresso della nazione, certamente contrastanti sia con i princìpi ispiratori dei trattati costitutivi dell'Unione europea, sia con lo spirito solidaristico che permea tutta la Carta costituzionale italiana.

Cardini di questa proposta di legge quadro sulla tutela dei consumatori ed utenti di beni e servizi sono l'istituzione del Garante e del Consiglio, organi deputati alla protezione ed alla tutela dei diritti. La loro autonomia dal potere esecutivo fa sì che la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti sia sottratta alla politica contingente ed a volte anche contraddittoria espressa, di volta in volta, dai differenti Governi che si succedono, ultimamente, con troppa frequenza.

Non viene tuttavia trascurata la necessità di adeguare la struttura amministrativa dell'esecutivo, prevedendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto nazionale per il consumo, con compiti di amministrazione attiva. Viene, pertanto, evitato l'errore, piuttosto frequente nell'odierna società, di creare soltanto « organi di protesta », senza che sussistano le strutture deputate a « fare ».

Occorre, inoltre, riconoscere con legge le associazioni dei consumatori ed utenti, legittimarle ad agire in giudizio, consentire al Governo di sostenere le iniziative, prevederle interlocutrici dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni, nel momento in cui questi consultano le organizzazioni economiche e sociali, per assumere i diversi provvedimenti che hanno ricaduta sui cittadini quali consumatori ed utenti.

Si devono, infine, stimolare le regioni, le province, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura affinché continuino ad attivare od attivino appropriate iniziative per la realizzazione della politica di tutela del cittadino.

Lo strumento legislativo auspicato consentirebbe la realizzazione di una politica dei diritti non più confinabile in difesa, oppure propria di una opposizione, od anche propria solo di alcune realtà regionali e provinciali.

Nelle ultime legislature il Parlamento ha approvato leggi di grande portata in tema di diritti dei cittadini (si pensi a quanto contenuto nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e nella legge 7 agosto 1990, n. 241, a proposito di trasparenza ed accessibilità agli atti amministrativi, di determinazione dei tempi di risposta alle istanze, di attivazione di strumenti d'informazione del cittadino, quali il difensore civico); ha fatto proprie numerose direttive della Unione europea e legiferato in ambiti concernenti i consumatori (informazione al consumatore, risparmio energetico, sicurezza degli impianti, pubblicità ingannevole, vendite porta a porta, credito al consumo, trasparenza bancaria, e così via); può dunque continuare su questa strada approvando una legge quadro in materia di diritti dei consumatori e degli utenti, vero statuto dei diritti del cittadino.

Questo compito legislativo è facilitato dalla presenza di leggi regionali e provinciali (leggi della regione Abruzzo 12 gennaio 1984, n. 3, Emilia Romagna 7 dicembre 1992, n. 45, Lazio 10 novembre 1992, n. 44, Liguria 22 giugno 1988, n. 24, Lombardia 14 febbraio 1985, n. 11, Marche 30 agosto 1986, n. 24, Piemonte 25 marzo 1985, n. 21, Toscana 2 maggio 1985, n. 48, Umbria 10 luglio 1987, n. 34, Veneto 15 gennaio 1985, n. 3, e della provincia autonoma di Trento 3 gennaio 1983, n. 3) e delle numerose leggi nazionali di settore, che hanno ormai esaurientemente chiarito quali devono essere gli ulteriori sviluppi normativi della politica di tutela dei diritti dei cittadini considerati quali consumatori ed utenti di beni e servizi.

Passando ad esaminare ed a illustrare brevemente i quindici articoli che compongono la proposta di legge, si può facilmente evidenziare come essi, in modo or-

ganico e sistematico, provvedono a disciplinare esaustivamente tutta la materia.

Gli articoli 1 e 2 definiscono la legge come statuto dei diritti del cittadino, legge quadro sui diritti dei consumatori e degli utenti e fissano i princìpi fondamentali inderogabili, nonché le finalità ispiratrici della normativa.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Garante, quale autorità indipendente preposta alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di beni e servizi, sia nei confronti dei privati sia nei confronti degli enti pubblici, l'organizzazione degli uffici e del personale, nonché i poteri del Garante stesso.

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto nazionale per il consumo, quale ente preposto a compiti di analisi, valutazione, studio, documentazione, informazione ed educazione dei cittadini sui problemi del consumo, la collaborazione ed il coordinamento dell'Istituto con altri enti, anche mediante accordi di programma promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed espressamente il diritto di accesso agli atti dell'Istituto da parte dei cittadini e delle associazioni.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un Consiglio dei consumatori e degli utenti, quale organo consultivo e propulsivo, ausiliario del Garante e dell'Istituto nazionale, composto da esperti, rappresentanti delle associazioni ed enti.

L'articolo 8 prevede la costituzione di un Comitato scientifico, della cui opera si avvale il Consiglio nell'esercizio della propria attività.

L'articolo 9, trattando delle associazioni di consumatori e di utenti, disciplina i requisiti che le associazioni devono avere per essere iscritte in un apposito elenco, condizione per poter designare propri rappresentanti in seno al Consiglio.

L'articolo 10 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per i problemi dei consumatori e degli utenti, quale necessario elemento di raccordo tra il Parlamento ed il Governo e gli altri organi deputati alla tutela dei cittadini consumatori e degli utenti.

Gli articoli 11 e 12 affrontano i problemi processuali, prevedendo la possibilità per le associazioni dei consumatori e degli utenti di intervenire, oltre che in proprio, anche quali sostituti processuali dei cittadini, in deroga all'articolo 81 del codice di procedura civile, l'esenzione dal pagamento degli oneri giudiziali, nonché l'obbligo di destinare il 30 per cento del risarcimento percepito ad opere di assistenza e beneficenza.

L'articolo 13 definisce i compiti delle regioni, delle province, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei comuni, stimolandone l'attività e la collaborazione.

L'articolo 14 infine, si occupa dei problemi finanziari, prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo nazionale per la tutela del consumo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Statuto dei diritti del cittadino. Legge quadro sui diritti dei consumatori e degli utenti).

1. Le norme della presente legge costituiscono lo statuto dei diritti del cittadino in quanto consumatore o utente.

2. Le leggi concernenti i rapporti tra produttori o venditori, sia privati sia pubblici, e tra consumatori o utenti, devono rispettare i principi, le finalità e le norme contenute nella presente legge.

ART. 2.

(Principi e finalità).

1. La Repubblica garantisce gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti alla salvaguardia del diritto alla salute, del diritto all'informazione ed alla parità di trattamento, nonché alla tutela della sicurezza, libertà e dignità umana, assicurando la tutela giurisdizionale degli interessi individuali e collettivi e promuovendo azioni di educazione e sensibilizzazione culturale.

2. La Repubblica, in attuazione del Trattato sull'Unione europea, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, e dei programmi dell'Unione europea per la protezione e l'informazione dei consumatori e degli utenti, riconosce e tutela come fondamentali diritti dei cittadini, in quanto consumatori e utenti, quelli relativi:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza dei prodotti e dei servizi;

c) ad una completa informazione ed una corretta pubblicità;

d) all'educazione del consumatore;

e) al risarcimento dei danni;

f) alla rappresentanza;

g) alla correttezza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

h) all'adeguatezza del valore economico dell'acquisto della spesa effettuata;

i) alla promozione ed allo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori;

l) alla qualità dei servizi e dei beni.

ART. 3.

(Garante dei diritti dei consumatori e degli utenti).

1. È istituito il Garante dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato « Garante ».

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano od abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione od equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nei settori della produzione o della distribuzione di beni o servizi.

3. Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, ne ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.

5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

10. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela e protezione dei diritti dei consumatori o degli utenti di beni o servizi, ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuove il coordinamento delle attività di difesa dei consumatori e degli

utenti nei rapporti con il Parlamento, il Governo, le regioni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni, gli organismi internazionali e comunitari, nel rispetto delle relative autonomie;

b) favorisce la stipulazione di rapporti negoziali collettivi, anche per la soluzione di controversie, tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le imprese e gli enti di produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;

c) promuove e coordina l'attività del Consiglio dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 7;

d) indirizza, anche in relazione a singoli casi ad esso segnalati, l'attività dei difensori civici, nonché degli altri uffici istituiti dalle regioni e dagli enti locali per la protezione dei cittadini in materie attinenti ai consumatori e agli utenti;

e) esamina le richieste di intervento avanzate direttamente da singoli cittadini o gruppi non organizzati, attivandosi di conseguenza qualora ritenga la questione sollevata anche di interesse generale o, comunque, diffuso;

f) amministra il Fondo nazionale per la tutela del consumo di cui all'articolo 14;

g) trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'ufficio del Garante.

11. Il Garante ha diritto di corrispondere con i privati e con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

12. Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste ai sensi del comma 11 o le giudichi insufficienti od inattendibili, può chiedere alla magistratura di svolgere indagini, anche mediante l'utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato.

ART. 4.

(Istituto nazionale per il consumo).

1. È costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Istituto nazionale per il consumo, di seguito denominato « Istituto ».

2. L'Istituto è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia patrimoniale e regolamentare e soggetto al controllo ed alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'Istituto svolge compiti di analisi e di valutazione, di formazione e documentazione, di studio ed educazione e, in particolare:

a) acquisisce tutte le richieste di esame di laboratorio e di accertamento tecnico provenienti da pubbliche amministrazioni o da associazioni di consumatori ed utenti, smistando le richieste reputate giustificate presso laboratori e centri già preposti a tali compiti ovvero all'uopo convenzionati con l'Istituto, procedendo, altresì, alla successiva valutazione dei risultati degli esami, dopo aver acquisito il parere delle associazioni professionali interessate, nonché procedendo agli adempimenti che si rendano necessari a seguito dei risultati medesimi;

b) realizza e gestisce una banca-dati per l'informazione sui consumi, avvalendosi dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché di quelli messi a disposizione dai Ministeri interessati e da altri enti pubblici e privati;

c) provvede alla formazione di un ufficio di divulgazione dell'informazione, alla cui rete informatica si possa accedere anche a distanza mediante appositi collegamenti telematici;

d) promuove, anche in collegamento con università e centri specializzati, pubblici e privati, ovvero con le associazioni dei consumatori e degli utenti, studi tecnici relativi al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi ed al perfezionamento delle tecniche di commercializza-

zione e distribuzione dei prodotti, nonché studi giuridici ed economici da effettuare nell'ambito delle medesime materie e contribuisce all'educazione del consumatore e dell'utente ed alla riconversione dei metodi produttivi e distributivi.

4. L'Istituto si avvale, nell'esercizio dei propri compiti di analisi, dell'attività svolta, nei rispettivi settori di competenza, dall'Istituto nazionale per la nutrizione e da altri istituti e centri universitari o di ricerca di natura pubblica.

5. L'Istituto è strutturato in modo da consentire alle associazioni dei consumatori e degli utenti di assolvere al ruolo di organi responsabili della messa a punto dei programmi dell'Istituto stesso.

6. La gestione amministrativa dell'Istituto ed il controllo sull'esecuzione dei programmi sono affidati ad un direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il direttore generale è scelto tra persone con comprovata competenza ed esperienza nel settore della tutela dei consumatori.

7. L'Istituto promuove convenzioni volte a garantire l'accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai laboratori di analisi, pubblici o convenzionati.

8. L'Istituto si avvale di un contingente di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri interessati, la cui consistenza è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in regime di comando ai sensi degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 5.

(Accordo di programma).

1. Ai fini dell'azione integrata e coordinata dell'Istituto con le altre amministra-

zioni statali e con gli altri soggetti pubblici interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri promuove la conclusione di un apposito accordo di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di attuazione, i rispettivi obiettivi ed ogni altro adempimento connesso per le amministrazioni coinvolte. L'accordo di programma può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

ART. 6.

(Diritto all'informazione).

1. Alle attività ed alle informazioni dell'Istituto si applicano gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di accesso da parte dei cittadini e delle associazioni.

ART. 7.

(Consiglio dei consumatori e degli utenti).

1. È istituito il Consiglio dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato « Consiglio », composto dai seguenti membri:

a) il Garante, che lo presiede;

b) quattro esperti particolarmente qualificati, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra studiosi, docenti ed esperti nelle materie attinenti al consumo ed ai servizi pubblici o, comunque, collettivi;

c) dodici rappresentanti, paritariamente ripartiti fra le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti su designazione delle stesse associazioni, che possono designare anche loro supplenti;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale della nutrizione;

g) cinque rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare esperti per le materie trattate.

3. Spetta al Consiglio:

a) esprimere pareri obbligatori non vincolanti sugli schemi di progetti di legge del Governo, nonché sugli schemi di decreti e regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare ed, eventualmente, realizzare, anche in cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del Consiglio, proposte di intervento per le materie che riguardano la difesa dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi dell'Unione europea ed al Trattato sull'Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454;

c) formulare ed, eventualmente, realizzare, anche in cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del Consiglio, programmi per lo sviluppo dell'informazione e dell'educazione dei consumatori e degli utenti;

d) proporre e realizzare studi, ricerche e conferenze per l'affermazione dei diritti dei consumatori e degli utenti;

e) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi.

4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

5. Il Consiglio si avvale delle strutture e degli strumenti pubblici di informazione e controllo. All'occorrenza può anche procedere alla pubblicazione di specifici strumenti di informazione.

6. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di poter designare i propri rappresentanti nel Consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2.

7. I componenti del Consiglio restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Garante, sono stabilite le modalità di accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai laboratori di analisi pubblici o convenzionati.

ART. 8.

(Comitato scientifico).

1. Il Consiglio si avvale, nell'esercizio della propria attività, di un Comitato scientifico, del quale stabilisce l'articolazione, il numero dei componenti ed i programmi di lavoro.

2. Il Comitato scientifico è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica cinque anni e si avvale di una segreteria che opera a tempo pieno.

ART. 9.

(Associazioni di consumatori e di utenti).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto e previa istruttoria da parte del Garante, iscrive in un apposito elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti che abbiano i requisiti di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato annualmente dal Consiglio.

2. Le associazioni di cui al comma 1 al fine di poter designare i propri rappresentanti nel Consiglio, devono:

a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni, non avere scopo di lucro, avere uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti;

b) documentare, attraverso una dettagliata relazione, l'attività svolta precedentemente all'istituzione del Consiglio e, successivamente, documentare al Garante, ogni anno, la continuità e la rilevanza esterna dell'attività;

c) esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni od enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi;

d) essere presenti, da almeno tre anni, in almeno cinque regioni;

e) tenere un elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

f) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

g) rendere pubblici i loro bilanci annuali.

ART. 10.

(Commissione parlamentare per i problemi dei consumatori e degli utenti).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione parlamentare per i problemi dei consumatori e degli utenti, composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi parlamentari e, comunque, garantendo la rappresentanza di almeno un parlamentare per ogni gruppo che non abbia espressamente rinunciato alla designazione.

2. La Commissione elegge tra i suoi membri l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vice presidente e da due segretari.

3. La Commissione:

a) esamina le relazioni annuali predisposte dal Garante, nonché i programmi

annuali di attività ed i rendiconti di gestione del Fondo di cui all'articolo 14;

b) promuove indagini conoscitive in tema di tutela dei consumatori e degli utenti;

c) esprime il proprio parere sui progetti di legge concernenti i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti e sulle petizioni in materia;

d) richiede pareri al Consiglio.

ART. 11.

(Legittimazione processuale).

1. In deroga all'articolo 81 del codice di procedura civile, le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 9 della presente legge, sono legittimate ad agire in giudizio in proprio, oltre che come rappresentanti di associati, per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa sia davanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Possono, altresì, promuovere la costituzione di collegi arbitrali, designandovi i propri rappresentanti.

2. Il 30 per cento del risarcimento eventualmente percepito dall'associazione di cui al comma 1 deve essere devoluto in opere di assistenza o di beneficenza.

3. L'articolo 2601 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2601. — *(Azione delle associazioni professionali e dei consumatori o degli utenti).* – 1. Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale o di associazioni di consumatori o di utenti, l'azione per la repressione della concorrenza sleale puo essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria o dalle associazioni dei consumatori o degli utenti ».

4. L'articolo 91 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

« ART. 91. — *(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi*

lesi dal reato). – 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, nel caso non possano agire direttamente per il risarcimento dei danni, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato ».

5. L'articolo 92 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — *(Consenso della persona offesa).* – 1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato ai sensi dell'articolo 91 è subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso è presunto, anche nel caso di offesa di più persone indeterminate, e si presume prestato a favore di tutte le associazioni indicate nell'articolo 91.

3. Il consenso può essere revocato, con dichiarazione risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, anche limitatamente ad una o più associazioni ».

ART. 12.

(Oneri giudiziali).

1. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 9 sono esentate dalle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Le spese relative ai procedimenti di cui al comma 1 sono poste a carico dell'erario, previo parere conforme dell'autorità giudiziaria competente.

ART. 13.

(Compiti delle regioni e degli enti locali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la loro legislazione ai principi fissati dalla presente

legge, entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le regioni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed i comuni, anche di intesa con le rappresentanze territoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 1, promuovono iniziative di informazione e di tutela dei consumatori e degli utenti, predisponendo idonei strumenti normativi, organizzativi ed operativi, e riferiscono almeno annualmente al Consiglio sulle attività svolte.

3. In particolare, le province ed i comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 8 giugno 1990, n. 142, favoriscono in ogni modo, anche con l'istituzione di appositi uffici, i rapporti tra l'ammministrazione pubblica ed i consumatori e gli utenti.

ART. 14.

(Fondo nazionale per la tutela del consumo).

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo nazionale per la tutela del consumo », che concorre a finanziare il funzionamento del Garante, dell'Istituto, del Consiglio e del Comitato scientifico, nonché le iniziative proposte dalle associazioni di consumatori e di utenti e le altre misure previste dalla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il regolamento di gestione del Fondo di cui al comma 1. Il regolamento prevede la concessione di contributi alle associazioni di consumatori e di utenti, al fine di sostenere programmi annuali di attività particolarmente qualificati e di rilevanza esterna, ivi compresi convegni e pubblicazioni. Il regolamento prevede, altresì, il finanziamento, anche totalmente a carico del Fondo, di progetti specifici di interesse collettivo.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2295
Lire 1000